

Codice DB1304

D.D. 7 febbraio 2012, n. 20

Metanodotto "Derivazione per Valenza Po - Ticineto - Variante DN 300 (12") 75 bar ubicata nel Comune di Valenza (AL)", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto "Derivazione per Valenza Po – Ticineto – Variante DN 300 (12") 75 bar ubicata nel Comune di Valenza (AL)", così come da istanza presentata dalla Società Snam Rete Gas in data 7 aprile 2011;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nel Comune di Valenza in Provincia di Alessandria, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce nulla osta, in materia di usi civici, alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto da parte di Snam Rete Gas S.p.A., con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla realizzazione dell'opera sui terreni di seguito elencati: in Comune di Valenza (AL) - N.C.T. – Foglio 19 - mapp. nn. 8 – 9 – 13 – 19 e 20, tutti necessari per la realizzazione del progetto "Derivazione Valenza Po – Ticineto – Variante attraversamento torrente Grana – DN 300 (12) - 75 bar", compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea e la successiva rimozione di un tratto della condotta esistente che sarà posto fuori esercizio;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Valenza (AL) ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Orazio Ghigo

Allegato

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- 1) Non dovranno essere apportate modifiche al progetto ed al tracciato del gasdotto riportato sul disegno planimetrico allegato all'istanza;
- 2) nella posa del gasdotto costituente l'impianto, ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom S.p.A. con i propri preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme vigenti in materia, così come riportato nella dichiarazione di impegno;
- 3) il proponente dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione delle opere in progetto, indicando i riferimenti del nulla osta, il comune interessato, il nominativo e i riferimenti telefonici del proprio referente e l'arco temporale della posa effettiva dei manufatti;
- 4) ad ultimazione dei lavori, il proponente dovrà fornire la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate nella posa del gasdotto con particolare attenzione ai punti di interferenza segnalati e riscontrati;

Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 5) tutte le attività di scotico e scavo previste, connesse con le realizzazioni dell'impianto in progetto (comprese eventuali piste di accesso, aree di cantiere, di deposito materiale, ecc.), dovranno essere assistite da tecnici archeologici specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri a carico la stessa;
- 6) in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che la Soprintendenza si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'idonea indagine, documentazione e conservazione dei reperti;
- 7) preliminarmente all'avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo, il proponente dovrà inviare alla Soprintendenza una comunicazione con indicazione della data di effettivo inizio lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera, e con indicazione del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e del responsabile tecnico del cantiere archeologico, corredato di curriculum professionale.

Direzione Ambiente

- 8) La Direzione Ambiente, nell'ambito del procedimento in oggetto ed in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito delle due riunioni della Conferenza dei Servizi, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni in materia di impatto acustico e atmosferico, rifiuti e utilizzo di materiali scavati, e servizio idrico integrato;

Settore Programmazione Operativa

- 9) il Comune di Valenza (AL) dovrà adeguare lo strumento urbanistico con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine della apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa; dovrà inoltre trasmettere copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico al Settore regionale Programmazione Operativa;

Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia di usi civici:

- 10) il Comune di Valenza (AL), dovrà presentare all'Ufficio regionale Usi Civici, prima dell'inizio dei lavori, idonea istanza di mutamento di destinazione d'uso e concessione amministrativa pluriennale ex l.r. n. 29/2009 (previa conciliazione dell'occupazione pregressa non autorizzata relativa al metanodotto tuttora in esercizio), relativa ai seguenti terreni, censiti al N.C.T. - Foglio 19 - mapp. nn. 8 – 9 – 13 – 19 e 20, interessati dall'impianto di che trattasi, e che, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano gravati dal vincolo di uso civico;
- 11) in caso di inadempimento da parte del Comune di Valenza (AL) a quanto sopraesposto in materia di usi civico, questa Struttura non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
- 12) Snam Rete Gas dovrà in ogni caso conseguire tutte le autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, rispettare tutte le prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento finale di autorizzazione, corrispondere al Comune di Valenza (AL), idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto dell'uso civico sui terreni vincolati attraversati dall'opera;
- 13) l'uso civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera;

in materia espropriativa:

- 14) Snam Rete Gas S.p.A., dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore regionale Politiche Energetiche, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;
- 15) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. da presentare al Settore regionale Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici;
- 16) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. presentata da Snam Rete Gas S.p.A., non dovrà comprendere i terreni interessati dall'opera ed intestati al Demanio dello Stato, per i quali si potrà procedere soltanto in via bonaria;

Comune di Valenza (AL)

- 17) la realizzazione dell'opera mediante trivellazione orizzontale non comporta particolari criticità se non nei punti individuati per l'installazione dei cantieri, dove dovrà essere posta ogni cura al fine di evitare danni alla rete viaria, idrografica minore e più in generale allo stato dei luoghi, che dovranno essere comunque bonificati e ripristinati alla fine dei lavori;
- 18) l'utilizzo della rete viaria comunale e vicinale, da parte dei mezzi d'opera, potrà dar luogo a danneggiamenti il cui tempestivo ripristino dovrà essere garantito da Snam Rete Gas;

Agenzia Interregionale per il Fiume Po

- 19) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso interessate dai lavori in questione;
- 20) resta esclusa ogni responsabilità di AIPO e Regione Piemonte per quanto attiene alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo), in quanto resta obbligo del concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità idraulica;
- 21) resta esclusa ogni responsabilità di AIPO e Regione Piemonte anche per la corretta esecuzione delle opere autorizzate, che è soggetta a tutte le norme vigenti in materia idraulica, di lavori pubblici e di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/2008. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. Il proponente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ad AIPO, alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari a giudizio dell'AIPO in dipendenza dei lavori autorizzati. Snam Rete Gas tiene in ogni caso sollevata ed indenne l'AIPO, la Regione Piemonte ed i loro funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato;
- 22) Snam Rete Gas dovrà provvedere ad informare l'AIPO della data di inizio ed ultimazione delle opere autorizzate al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso e a corrispondere i canoni demaniali che verranno fissati dal competente Ufficio regionale;
- 23) l'autorizzazione rilasciata dall'AIPO si deve intendere accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale di Snam Rete Gas e con l'obbligo, da parte della stessa Società, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della suddetta autorizzazione;
- 24) l'AIPO tuttavia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse non siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del Torrente Grana e del Fiume Po;

Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.

- 25) in qualità di gestore del servizio idrico integrato e di concessionario della rete gas metano nel Comune di Valenza, richiede al proponente di valutare congiuntamente le interferenze con tali infrastrutture, di fornire dettagli sulla profondità di posa del nuovo metanodotto e di indicare eventuali vincoli che verrebbero a crearsi a seguito della realizzazione dell'opera e che andrebbero a condizionare le eventuali future attività manutentive;
- 26) qualora, a seguito delle previste verifiche, dovessero emergere delle interferenze fisiche tra le condotte esistenti ed il nuovo metanodotto, ovvero venissero a crearsi dei vincoli che pregiudicassero la libertà di intervento del gestore sulle proprie reti, le condotte esistenti dovranno essere sostituite e protette con guaina in acciaio per una tratta maggiore rispetto alla fascia di servitù generata dall'intervento in progetto; in tal caso il proponente dovrà richiedere al gestore tali interventi, la cui esecuzione sarà a cura di AMV S.p.A., previo ristoro in forma anticipata delle spese sostenute a seguito di emissione di specifico preventivo.